

Amianto - Benefici contributivi - Diniego di rivalutazione contributiva per insufficienza della certificazione INAIL - Opposizione giudiziale al diniego - Rivalutazione contributiva successivamente concessa - Assenza di nesso causale tra la condotta dell'INPS e il danno - Risarcimento del danno da ritardato pensionamento - Non spetta.

Processo civile - Risarcimento del danno - Danno patrimoniale - Omessa percezione di antecedente trattamento pensionistico - Contemporanea percezione di reddito da attività lavorativa - Configurabilità del danno.

Corte dei Conti - Sez. giurisdizionale per la Lombardia - 18.07.2017 n. 118 - Prof. Tenore - V.L. (Avv.ti Baioni, Fiocchi) - INPS (Avv. Peco)

In caso di diniego INPS di rivalutazione contributiva per esposizione a rischio amianto di cui all'art. 13, comma 8, della 1992 n. 257, per insufficienza della certificazione I.N.A.I.L., e di rivalutazione contributiva successivamente concessa per tramite di opposizione giudiziale al diniego, non è imputabile all'I.N.P.S. la causazione del danno che derivi all'interessato dal non aver potuto andare in pensione anticipatamente.

Non è configurabile il danno patrimoniale per "omessa percezione di antecedente trattamento pensionistico" qualora l'interessato abbia ricevuto, nello stesso periodo, una retribuzione da attività lavorativa di importo più elevato.

FATTO - 1. Con ricorso depositato l'8.5.2017 l'attore in epigrafe esponeva quanto segue:

a) che dal 5.09.1977 al 31.12.1992 aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società con varie mansioni;

b) che in data 13.07.01 aveva presentato all'I.N.A.I.L. di ' domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali di cui alla succitata previsione legislativa e che l'I.N.A.I.L., con lettera del 27.11.02, aveva comunicato che l'istante non era stato esposto ad amianto presso la società mentre in seguito, con comunicazione de!
19.08.05, l'I.N.A.I.L. aveva trasmesso al ricorrente il prospetto dei periodi lavorativi per i quali era riconosciuta l'esposizione ad amianto;

c) che, in data 17.09.2002, il precedentemente iscritto all'I.N.P.S., aveva presentato all'I.N.P.D.A.P. domanda di ricongiunzione dei contributi versati o comunque accreditati presso l'I.N.P.S., ottenendo quanto richiesto con determinazione del 14.11.05;

d) che in data 6.06.2011 l'attore (transitato in ruoli pubblici Comunali) aveva inoltrato all'I.N.P.D.A.P. - sede di - la domanda volta ad ottenere l'accredito della contribuzione figurativa per i benefici previdenziali derivanti dall'esposizione ad amianto, in relazione all'intero periodo di tempo in cui il lavoratore aveva prestato attività lavorativa presso la società e quindi dal 5.09.1977 al 31.12.1992;

e) che l'attore avrebbe potuto accedere al pensionamento, quanto meno, dal giorno 1.4.2010, avendo, alla data del 31.12.2011, già maturato 42 anni ed 1 mese di anzianità di servizio, il che gli avrebbe permesso di poter ottenere il diritto al pensionamento sin dal quarto trimestre del 2009 e, pertanto, in ragione della normativa allora vigente (L. 247 del 24.12.2007 - così come da chiarimento della circolare n. 60 del 15.5.2008), la prima finestra utile al pensionamento sarebbe stata appunto quella del 1.04.2010;

f) che la richiesta avanzata era rimasta priva di riscontro;

g) che, con ricorso 11.6.2013, il aveva convenuto in giudizio l'I.N.P.S. ex Gestione I.N.P.D.A.P. innanzi alla Corte dei Conti - Sez. Giur. Lombardia al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio rigetto della P.A. relativo alla domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio previdenziale per l'esposizione all'amianto di cui all'art. 13 L. 257/92, nonché, nel merito, l'accertamento ed il riconoscimento dei requisiti richiesti per l'ottenimento del beneficio previdenziale di cui alla legge 257/92, con conseguente condanna nei confronti di I.N.P.S. ex

gestione I.N.P.D.A.P. a riconoscere il diritto alla rivalutazione del trattamento pensionistico di cui all'art. 13 VIII comma L. 257/92 per il periodo dal 5.9.1977 al 31.12.1992;

h) che, con sentenza n. 161 del 25.9.2015 non appellata e in giudicato, questa Sezione aveva accolto la domanda del ricorrente dichiarando che ilera stato esposto all'amianto continuativamente dal 5.9.1977 al 31.12.1992 (salvo che nel periodo del servizio militare) in relazione al suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. La Corte aveva dunque accertato il diritto del all'applicazione del coefficiente moltiplicatore 1,5 per il suddetto periodo di esposizione all'amianto condannando I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite liquidate in € 6.000,00;

i)che, a seguito di tale decisione, era stata conferita all'attore ia pensione ordinaria di anzianità liquidata a decorrere da! 1.4.2016, quindi con un ritardo di ben cinque anni rispetto alla data in cui il avrebbe dovuto maturare la stessa pensione se gli fosse stato riconosciuto il contributo figurativo già richiesto con missiva dell' 8.6.2011, illegittimamente negato;

j) che, in data 30.6.2016, l'attore aveva invitato l'I.N.P.S. (per l'ex I.N.P.D.A.P..) a provvedere alla liquidazione del danno provocato a! sig. calcolato in € 60.558,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dai dovuto al saldo effettivo, entro il termine di quindici giorni da! ricevimento della missiva e che l'NPS non aveva riscontrato la domanda;

m) che il tardato riconoscimento aldei benefici previdenziali, avvenuto solo l'1.4.2016 all'esito del giudizio innanzi alia Corte dei Conti, anziché al momento della legittima richiesta già avanzata l'8.6.2011, quando aveva maturato 42 anni e 1 mese di anzianità di servizio e diritto a pensione dall'1.4.2010, era illegittimo e gravemente lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva a questa Corte che venisse accertato il proprio diritto al risarcimento del danni, pari a € 60.558,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, derivanti dall'illegittimo conferimento della pensione diretta ordinaria di anzianità a decorrere dall'1.4.2016 in luogo del 9.6.2011.

2. Si costituiva l'I.N.P.S. con memoria depositata il 30.6.2017, chiarendo che parte ricorrente, già in servizio con rapporto di lavoro privato presso la (dal 1977 al 1992), aveva successivamente intrattenuto con il Comune rapporto di lavoro pubblico e, pertanto, era stato iscritto ai fini pensionistici all'I.N.P.D.A.P. - gestione C.P.D.E.L. Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (dal 1 gennaio 2012 all'I.N.P.S., ma quale successore *ex lege* dell'I.N.P.D.A.P., sempre gestione C.P.D.E.L.). La resistente chiedeva il rigetto della domanda attorea per totale assenza dei presupposti per la pretesa risarcitoria.

3. All'udienza del 12.7.2017, le parti presenti ribadivano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione e si dava lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO - 1. La questione al vaglio della Corte attiene al preteso diritto al risarcimento dei danni, pari a € 60.558,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, derivanti dall'asserito illegittimo conferimento della pensione diretta ordinaria di anzianità attorea a decorrere dall'1.4.2016 in luogo del 9.6.2011.

2. Va preliminarmente affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti sulla peculiare azione risarcitoria promossa dall'attore, in quanto, come affermato anche da Cass., sez.un., 28.10.1998 n. 10732 in analoga fattispecie, la domanda attorea è basata non sulla violazione del divieto generale di *neminem laedere*, e tanto meno degli afferenti diritti assoluti, ma sul prospettato ritardato adempimento della corretta prestazione pensionistica, materia attribuita alla Corte dei conti nell'esercizio della giurisdizione esclusiva di cui all'art. 62 del t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, e degli artt. 151 segg. D.Lgs. n.174 del 2016 (nonché In ossequio al principio di concentrazione di cui all'art 3, d.lgs. n.174 cit.): in quest'ultima giurisdizione esclusiva, pertanto, non può non rientrare anche detta domanda, non consentendo il testo dell'art.62 cit. alcuna distinzione al riguardo e stante il richiamato principio di concentrazione. Del resto, non potendo il danno richiesto che essere commisurato, oltre che al ritardo nella erogazione, anche all'importo della pensione, anche sotto tale aspetto risulta logicamente confermata la giurisdizione esclusiva del giudice contabile, in possesso di dati cognitivi che sfuggono invece al giudice ordinario o al giudice amministrativo nei generali casi di risarcimenti da attività comportamentale o provvedimentoale della p.a, ad essi devoluti in materie diverse da quella pensionistica,

3. Venendo al merito, come ben rimarcato dalla accurata difesa dell'I.N.P.S. la domanda è palesemente infondata ed appare anzi temeraria.

A prescindere dalla inconfigurabilità a valle, di un danno patrimoniale da "omessa percezione di antecedente trattamento pensionistico", avendo ilfruito nello stesso periodo di (più elevata) retribuzione quale pubblico dipendente (non cumulabile con il rivendicato, minore, trattamento pensionistico), osserva il giudicante che, a monte, non è rinvenibile una condotta colposa o dolosa *contra ius* in capo al convenuto

I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.).

Sostiene parte ricorrente che, se gli fosse stata riconosciuta l'esposizione a rischio amianto non solo dal 1989 al 1992 (come certificato dall'I.N.A.I.L.) ma anche dal 1977 al 1989, egli, grazie ai benefici sopra descritti, avrebbe maturato diritto a pensione già dal 1/4/2010. Tuttavia, come ben rimarcato dalla difesa dell'I.N.P.S., in vista dell'auspicato pensionamento dell' 1/4/2010, il nulla ha posto in essere sul piano giudiziale o stragiudiziale: non ha insistito per ottenere dall'I.N.A.I.L., ente a ciò deputato, una certificazione supplementare dell'esposizione a rischio amianto dal 1977 al 1989 (cosa che poteva fare sin dal 2002, anno della prima certificazione I.N.A.I.L.); non ha fatto domanda di concessione dei benefici sopra descritti e conseguente accredito dei contributi figurativi (cosa che poteva fare sin dai 2002, anno della suddetta certificazione I.N.A.I.L.); non ha presentato domanda di pensione congiuntamente a domanda di concessione dei benefici sopra descritti e conseguente accredito dei contributi figurativi. Solo in data 6/6/2011 parte ricorrente, sempre in servizio, per propria scelta, come dipendente Comunale, ha presentato all'I.N.P.D.A.P. domanda di concessione dei benefici sopra descritti e conseguente accredito dei contributi figurativi, allegando la mera certificazione dell'esposizione a rischio amianto dai 1889 ai 1992, e non anche dal 1977 al 1989 e, pertanto, l'I.N.P.S. non poteva né doveva riconoscere alcun beneficio, in mancanza della certificazione I.N.A.I.L..

Né argomenti a sostegno della pretesa attorea si desumono dal giudizio dinanzi a questa Sezione Lombardia, che si è concluso con sentenza 25/9/2015 n.161, la quale ha accolto la domanda del, che aveva però per oggetto meramente la concessione dei benefici sopra descritti e conseguente accredito dei contributi figurativi e non aveva quale *petitum* il diritto a pregressa e più ampia pensione. Quest'ultima è stata richiesta successivamente, dal Patronato, che ha presentato domanda di pensione in data 23 gennaio 2016 (doc. 1 difesa I.N.P.S.), indicando come data di cessazione il 31/1/2016 e data di decorrenza il 1/2/2016 (poi rettificata con decorrenza successiva). L'I.N.P.S. ha calcolato la pensione, applicando la supervalutazione dei benefici per rischio amianto, sulla base di anni 46 e mesi 3 di servizio utile, e delle retribuzioni comunicate, e ha emesso provvedimento di pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata col sistema c.d. misto 2012 e decorrente dal 1/4/2016, come richiesto da parte ricorrente e conformemente alla cessazione del servizio (doc. 7 difesa I.N.P.S.).

Dalla cronologia dei fatti illustrati dallo stesso ricorrente e confermati dall'I.N.P.S., emerge dunque, *in primis*, la totale assenza di una condotta illecita dell'I.N.P.S.- I.N.P.D.A.P., in quanto il mancato riconoscimento dei reclamati benefici contributivi chiesti da parte ricorrente in data 6/6/2011 si fonda, correttamente, sulla assenza di certificazione I.N.A.I.L. volta a comprovare una più ampia esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, L. n.257/1992: l'I.N.P.D.A.P. non poteva dunque riconoscere un periodo di rischio di esposizione sia perché non contemplato dalla certificazione dell'I.N.A.I.L., Ente a ciò deputato, sia perché non acclarato con sentenza di questa Corte.

A tale assorbente argomento, ostativo alla pretesa attorea, può aggiungersi, come ben colto dalla difesa dell'I.N.P.S., che parimenti insussistente è, sotto altro aspetto, la ipotizzata condotta illecita dell'I.N.P.S. volta ad impedire a parte ricorrente di dimettersi e fare domanda di pensione in tempo utile per la decorrenza 1/4/2010. Ed invero, escluso il potere dell'I.N.P.S.-I.N.P.D.A.P. di stabilire qualcosa di diverso dalla certificazione I.N.A.I.L., parte ricorrente, a fronte di un diniego dell'I.N.P.S., avrebbe potuto e dovuto presentare ugualmente domanda di pensione e, a fronte del diniego dell'I.N.P.S. per mancanza di cessazione del servizio e per mancanza dell'anzianità contributiva utile, incardinare dinanzi alla Corte dei conti un giudizio unitario avente per oggetto sia la presupposta impugnazione del diniego dei benefici contributivi, sia la conseguente impugnazione del diniego di pensione con anteriore decorrenza 1.4.2010. Ma ciò non è avvenuto, con conseguente accollo in capo all'attore dei risvolti giuridici e pensionistici della propria inerzia.

Ma a tali chiarissimi argomenti, ostativi all'accoglimento della pretesa attorea, può altresì aggiungersi che la situazione venutasi a creare è imputabile esclusivamente al, in quanto, benché fosse in possesso dal 2002 di certificazione I.N.A.I.L. insufficiente al riconoscimento dei benefici contributivi e benché volesse andare in pensione dal 1/4/2010, l'interessato non solo non si è attivato con il dovuto anticipo in sede amministrativa o giudiziaria, ma ha addirittura atteso il 8/6/2011 per presentare all'I.N.P.S. non la domanda di pensione, ma quella di riconoscimento dei benefici contributivi. Parte ricorrente è rimasta invece consapevolmente in servizio presso il Comune e solo in data 26 gennaio 2016 ha presentato domanda di dimissioni, poi anzi annullate e differite con nuova domanda del 30 gennaio 2016.

La domanda, in totale assenza di condotta illegittima e colposa dell'I.N.P.S.-I.N.P.D.A.P. (oltre che di comprovato danno), va dunque respinta, con conseguente condanna dell'attore alle spese di lite, liquidate ex dm 55/2014 come da dispositivo, ivi comprese quelle per lite temeraria ex art.96, co.3 c.p.c., essendo palese e documentale la pretestuosità della domanda connotata da colpa grave, ossia da consapevolezza del

proprio torto, che si traduce in un abuso de! processo.

(Omissis)
